COMMISSIONE EUROPEA



Bruxelles, 19.3.2019 C(2019) 2006 final

Signora Presidente,

la Commissione desidera ringraziare il Senato della Repubblica per il parere espresso sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare {COM(2018) 173 final}.

La proposta segue attualmente l'iter legislativo cui partecipano sia il Parlamento europeo che il Consiglio. Il 19 dicembre 2018 i colegislatori hanno raggiunto un accordo politico basato sull'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva.

Per quanto riguarda i suggerimenti contenuti nel parere del Senato della Repubblica, la Commissione desidera condividere alcune considerazioni pertinenti.

- a. L'ambito di applicazione della direttiva è stato esteso per includervi i prodotti agricoli diversi dai prodotti alimentari.
- b. Nella direttiva rientrano ora (oltre ai fornitori dei paesi terzi) gli acquirenti stabiliti in paesi non appartenenti all'Unione europea.
- c. L'ambito di applicazione della direttiva non viene esteso a tutti i fornitori od operatori indipendentemente dalla dimensione dell'impresa. La direttiva continua a fondarsi sul presupposto della tutela dei fornitori relativamente deboli nei confronti delle pratiche commerciali sleali attuate da acquirenti relativamente più forti.
- d. La definizione di "prodotti deperibili" è stata ulteriormente precisata.
- e. Le norme sui ritardi di pagamento sono state adattate, prevedendo anche una norma specifica per i pagamenti alla fine del mese successivo alla presentazione della fattura.
- f. È stata aggiunta la regola dei 60 giorni per i prodotti agricoli non deperibili.
- g. Le vendite sottocosto non rientrano nella direttiva come pratica commerciale sleale.

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI Presidente del Senato della Repubblica Piazza Madama, 1 00186 ROMA

- h. La dipendenza economica non è stata considerata un principio che configura una pratica commerciale sleale vietata.
- i. È stata inserita una definizione generale delle pratiche commerciali sleali, ma, ai fini della direttiva, queste rimangono definite dalle pratiche espressamente vietate. Gli Stati membri possono specificare ulteriormente il divieto delle pratiche che considerano sleali nell'ordinamento nazionale, fatte salve le restrizioni applicabili ai sensi del diritto dell'Unione.
- j. Il rigetto della richiesta di contratto scritto fatta da un fornitore è una pratica commerciale sleale.
- k. Gli Stati membri dovranno designare un'autorità di contrasto competente, ma può trattarsi di un'autorità già esistente.
- l. Le modalità operative applicabili alle autorità di contrasto nazionali competenti sono state ulteriormente precisate.
- m. La cerchia di organizzazioni che possono presentare una denuncia è stata ampliata rispetto alla proposta iniziale della Commissione.
- n. Una disposizione rimanda a forme di risoluzione alternativa delle controversie.

Il testo della direttiva che ingloba l'accordo politico raggiunto il 19 dicembre 2018 dovrà ora essere approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. La Commissione si attende che ciò avvenga prima della fine dell'attuale mandato del Parlamento, permettendo così l'adozione formale della direttiva. Dopo l'adozione della direttiva, gli Stati membri dispongono di 24 mesi per recepirla nella legislazione nazionale. Dopo ulteriori 6 mesi a disposizione dei portatori di interessi per conformarsi alle norme nazionali di recepimento della direttiva, le norme saranno pienamente applicabili e tuteleranno i fornitori nella filiera alimentare. La direttiva costituisce un livello minimo di tutela su cui i fornitori potranno contare in tutta l'Unione europea. Come sopra indicato, gli Stati membri rimarranno liberi di predisporre norme più stringenti o di più ampia portata. Inoltre, i codici di condotta volontari esistenti e i meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie completeranno la protezione dalle pratiche commerciali sleali. La Commissione presenterà una relazione sull'efficacia delle norme pertinenti in materia di pratiche commerciali sleali quattro anni dopo l'applicazione delle misure nazionali di recepimento della direttiva.

Confidando che queste osservazioni rispondano alle considerazioni espresse nel parere, la Commissione auspica di continuare in futuro il dialogo politico con il Senato della Repubblica.

Voglia gradire, signora Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

Frans Timmermans

Primo vicepresidente

Phil Hogan

Membro della Commissione